



**Procedura Telematica aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in “service”, chiavi in mano di strumentazioni elettromedicali di chimica clinica ed immunochimica, ematologia, coagulazione (I° e II° livello), ves e funzionalità piastrinica, con relativi accessori, consumabili ed analiti nessuno escluso, per 60 mesi, per l’UOC di Patologia Clinica e Biologia Molecolare PO Garibaldi Centro e l’UOS di Patologia Clinica a PO Garibaldi di Nesima, l’UOC Immunotrasfusionale - articolata in n. 6 lotti unici ed indivisibili .**

**CAPITOLATO SPECIALE**



## 1 - Premessa

Il presente capitolato disciplina l'esecuzione della fornitura in oggetto ad integrazione di quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara regolandone gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi .

Nel corpo del presente capitolato speciale si intende con il termine:

- "Fornitore": Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di gara di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il relativo contratto impegnandosi a quanto ivi previsto;
- "Amministrazione Contraente-Ente": l'Arnas Garibaldi;
- "Ordinativo di fornitura": si intende l'ordine di esecuzione della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata, con cui l'Amministrazione dà esecuzione al contratto e che dettaglia almeno, di volta in volta, la quantità e tipologia di prodotto che l'Azienda intende acquistare dall'Operatore economico nonché il luogo di consegna, l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione.
- Verbale della "Verifica di conformità": Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dall'Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale, dei rispettivi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula del Contratto e dell'Ordinativo di Fornitura;
- "Servizi connessi": si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, Iva esclusa, offerto in sede di gara;
- "giorni lavorativi": si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

## 2 - Oggetto della fornitura

Oggetto della presente procedura è la fornitura in "service", chiavi in mano, di strumentazioni elettromedicali di chimica clinica ed immunochimica, ematologia, coagulazione (I e II livello), VES e funzionalità piastrinica, con relativi accessori, consumabili ed analiti, nessuno escluso, per 60 mesi, per l'UOC di Patologia Clinica e Biologia Molecolare PO Garibaldi Centro, l'UOS di Patologia Clinica PO Garibaldi di Nesima, l'UOC Immunotrasfusionale.

Nello specifico, la fornitura è divisa in 6 lotti, ciascuno unico ed indivisibile:

- Lotto 1: Chimica Clinica ed Immunochimica –
- Lotto 2: Ematologia –
- Lotto 3: Coagulazione di I° Livello -
- Lotto 4: Coagulazione di II° Livello -
- Lotto 5: VES -
- Lotto 6: Funzionalità Piastrinica -



I quantitativi specificati indicati nel Capitolato tecnico rappresentano il presumibile fabbisogno in ragione annua, hanno valore indicativo e non tassativo e non sono impegnativi, Sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l'arco di durata del contratto, in ragione annuale. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell'offerta.

Si precisa che per i lotti composti le basi d'asta indicate si riferiscono al totale del kit o del sistema completo di ogni componente.

La fornitura dei consumabili è in somministrazione e verrà eseguita a seguito di emissione di ordinativi di fornitura sino alla concorrenza dell'importo complessivo del contratto. Non sono ammessi ordini minimi di fornitura.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche minime indicate per ciascun prodotto nel Capitolato tecnico.

Nel corso di tutta la durata del Contratto, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda Garibaldi.

I diagnostici ed altri prodotti oggetto della presente fornitura devono possedere, a pena di esclusione dalla gara:

- le caratteristiche tecniche minime di cui al Capitolato tecnico;
- essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio vigenti in materia, importazione, ed immissione in commercio;
- essere provvisti di marchi CE;
- essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicarne il contenuto.

E' consentita l'equivalenza funzionale dei prodotti offerti ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dello stesso articolo comma 7, è consentita l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti, purché la stessa sia dichiarata entro il termine perentorio di presentazione dell'istanza di ammissione, a pena di irricevibilità ed inammissibilità, e sia ampiamente dimostrata con qualsiasi mezzo appropriato come previsto nel disciplinare di gara.



La fornitura e l'importo complessivo offerto per il lotto di riferimento dovrà intendersi comprensiva di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, indicate nel Capitolato tecnico che debbono intendersi, pertanto, come condizioni minime di esecuzione della fornitura di sistemi diagnostici e materiale di consumo, e dei servizi connessi di che trattasi che le ditte aggiudicatrici avranno l'onere di garantire, per tutta la durata contrattuale e comunque sino alla aggiudicazione di una nuova gara.

### **3 - Durata**

Con riferimento a ciascun lotto il Contratto avrà la durata di 60 mesi (5 anni) mesi a decorrere dalla data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto, fatta salva l'opzione di proroga tecnica ex c. 11 art. 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i. È escluso ogni tacito rinnovo.

### **4 - Requisiti tecnici dei prodotti, Consegna. Collaudo e Accettazione. Verifiche conformità.**

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi ivi indicati, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in nel corso di esecuzione del contratto in occasione delle consegne, di risoluzione del Contratto .

#### *4.1. Consegna e collaudo sistemi diagnostici*

Tutte le prestazioni relative alla consegna ed installazione, posa in opera delle apparecchiature si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionale dell'apparecchiatura.

Dette prestazioni comprendono tutte le attività dettagliate nel Capitolato tecnico per ciascun lotto. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione; installazione, compresi i necessari collegamenti, collegamenti al LIS di laboratorio, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione dell'apparecchiatura, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura (opportunamente documentata) ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna ed installazione di tutte le apparecchiature entro il termine indicato nel Capitolato tecnico . Alla scadenza del termine sopra indicato tutte le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate, pronte all'uso, al fine dell'espletamento del necessario collaudo.

La consegna oggetto della fornitura dovrà essere eseguita, a cura e spese dall'aggiudicatario, presso il reparto che verrà specificato in sede di ordine .

Le apparecchiature saranno consegnate unitamente al manuale d'uso in duplice copia cartacea in lingua italiana e su supporto elettronico, e alle certificazioni di conformità (ed anche di sistema).



Al termine delle operazioni di consegna, l'aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature consegnate, ivi compresa quella di collegamento alla rete elettrica e al LIS di laboratorio ed ogni altra utenza necessaria al funzionamento presso i locali indicati dall'Amministrazione.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo Collaudo e accettazione del Capitolato tecnico, la ditta fornitrice dovrà osservare le seguenti prescrizioni.

A seguito di ordine di consegna la ditta fornitrice dovrà concordare modalità e termini della installazione e consegna dei sistemi diagnostici, ed eventuale ritiro di apparecchiatura in proprietà dell'Arnas, oltre che con l'U.O. interessata, anche con il Servizio di Ingegneria clinica e con il Settore Tecnico, ove l'installazione richieda preliminari lavori di installazione.

Il Collaudo è effettuato in contraddittorio tra Ditta fornitrice, la società di ingegneria clinica (SIC) Ditta Althea, il Servizio ingegneria clinica aziendale (SIA) e il Dirigente responsabile dell'UO destinataria della fornitura, con le modalità indicate al paragrafo "Collaudo e accettazione" del Capitolato tecnico e integrato con quanto di seguito precisato.

**Fase 1)** prima di procedere alla effettiva consegna presso l'UO la Ditta fornitrice dovrà contattare il Dirigente medico della UOC interessata, onde concordare la data di consegna e verbalizzare l'accettazione e la funzionalità della merce su proprio modello:

N.B: IL VERBALE DI ACCETTAZIONE E FUNZIONALITA' COSI' REDATTO NON PRODUCE ALCUN EFFETTO AI FINI DEL DECORSO DEL PERIODO DI GARANZIA DELLA APPARECCHIATURA NONCHE' AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE"

**Fase 2)** Successivamente la Ditta fornitrice dovrà provvedere a proprie spese al COLLAUDO TECNICO, della merce, in contraddittorio con la Società Althea verbalizzandone le relative operazioni esclusivamente su modello fornito dalla Società di Ingegneria Clinica (S.I.C.) ditta Althea-  
A tal fine la Ditta dovrà contattare il Direttore della UO interessata e la S.I.C. onde concordare la data di inizio delle operazioni di collaudo tecnico.

In tale fase 2 la Ditta dovrà consegnare alla SIC, a corredo del Verbale di collaudo tecnico, l'originale del "Verbale di accettazione e funzionalità", redatto nelle modalità di cui alla superiore fase 1, unitamente alla Bolla di consegna parimenti in originale e alla documentazione tecnica e offerta presentata in gara.

L'esito favorevole del collaudo tecnico così effettuato e la completezza della documentazione a corredo costituiscono condizione necessaria ai fini del pagamento delle relative spettanze in favore della Ditta fornitrice



La data di effettuazione del collaudo tecnico in uno al collaudo definitivo avente esito positivo, costituisce termine iniziale ai fini del decorso del periodo di garanzia della merce

Le prove di accettazione, funzionali all'autorizzazione in uso clinico delle apparecchiature, verranno eseguite dopo che il Fornitore avrà notificato l'avvenuta ultimazione delle operazioni di installazione ed il completamento della fornitura. Si intende che a tale data le apparecchiature dovranno essere completamente funzionanti e pronte all'uso clinico. Si rinvia all'uso a quanto previsto al paragrafo 7.5 del Capitolato tecnico "Collaudo e Accettazione".

#### *4.2 - Verifica di conformità*

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta s'impegna, nel caso in cui risulti aggiudicataria, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.OO. utilizzatrici unitamente al competente Servizio di Farmacia di presidio.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

#### *4.3 Consegna materiale diagnostico e di consumo*

Le consegne dei prodotti diagnostici e del materiale di consumo dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso i magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura dalla Azienda Ospedaliera, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo della consegna si applicano le penali di cui ai rispettivi paragrafi "Penali" del Capitolato tecnico e Capitolato speciale.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato. Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nel Capitolato e nel contratto.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;



- b) protocollo e data dell'ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia di presidio dell'Azienda Ospedaliera.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura dei Servizi di Farmacia aziendale.

#### 4.4 Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture di reagenti e materiali di consumo

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia di presidio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino della Farmacia di presidio e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle previsioni del Capitolato tecnico **paragrafo 8.2.**



#### 4.5- Garanzia

Tutti i beni offerti sono coperti da Garanzia 24 mesi. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

## 5 - Organizzazione della fornitura

### 5.1 - Organizzazione della fornitura

Nell'ambito del contratto si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

*Il Responsabile della Fornitura:* è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura.

Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Fornitore alla stipula dell'Accordo Quadro indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

*Per l'Amministrazione:*

*Il Direttore dell'Esecuzione:* è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

### 5.2 - Servizio di supporto e assistenza

Il Fornitore si impegna a fornire, alla data di aggiudicazione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC.

I riferimenti del servizio dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all'Amministrazione di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nel Contratto;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso, delle consegne, delle installazioni;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.



I numeri di telefono e di fax dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale ovvero, in alternativa, “numeri per servizi di addebito al chiamato”, denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell’anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l’orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall’Amministrazione devono essere ricevute da un operatore addetto.

## **6 - Obbligazioni specifiche del fornitore**

Il Fornitore si impegna, oltre a tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Patto di integrità e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l’Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo del Contratto;
- c) fornire i beni oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nel Capitolato speciale;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel Contratto e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di fornitura ricevuto;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell’Ordinativo di Fornitura;
- h) eseguire i servizi di trasporto e consegna installazione secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e Speciale ;
- i) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del Contratto la garanzia per:
- j) - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell’art. 1490 del c.c.);
- k) - mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell’art. 1497 del c.c.);



- l) organizzare la fornitura secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e disposto dal Capitolato tecnico e Capitolato Speciale;
- m) eseguire la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature come da Capitolato
- n) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

## **7 - Prestazioni e servizi connessi**

Il Fornitore, unitamente alla fornitura deve prestare tutti i servizi connessi Indicati al paragrafo "Servizi connessi" del Capitolato Tecnico necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

## **8 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura**

### *8.1 - Ordinativo di fornitura*

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al Contratto e allegati i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

### *8.2 - Fatturazione e pagamenti*

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso la Farmacia di presidio.



Le fatture elettroniche verranno emesse dal Fornitore attraverso la piattaforma NSO , a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al Contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al numero del documento di consegna.
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica , senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione del Lotto allegata al Contratto quale parte integrante e sostanziale.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del Contratto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. E' fatta salva l'ipotesi di revisione dei prezzi di cui al Disciplinare di gara e al successivo paragrafo.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione . Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

Il pagamenti sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale delle apparecchiature eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dall'Amministrazione.

## **9 - Penali e procedimento di contestazione.**



Qualora non vengano rispettate le obbligazioni contrattuali dettagliate nel Capitolato tecnico e nel presente Capitolato Speciale verranno applicate le penali di cui al relativo paragrafo “Penali” del Capitolato tecnico, cui si rinvia, secondo il seguente procedimento amministrativo di contestazione :

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all’Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell’inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- a) riferimento dell’Ordinativo di Fornitura;
- b) ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione medesima a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico e Speciale a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

2. L’Amministrazione procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui al Paragrafo “Penali” del Capitolato tecnico; in ogni caso l’applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l’Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nello Schema di contratto Accordo quadro.

## **10 - Clausola risolutiva espressa**

10,1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Speciale per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile i seguenti casi:



- c) mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
- d) applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- e) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f) esito positivo delle verifiche antimafia;
- g) cessione di tutto o parte del Contratto;
- h) [per ogni singolo lotto] subappalto non autorizzato;
- i) ingiustificata sospensione della fornitura;
- j) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Speciale;
- k) comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico;
- l) fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività terapeutica dell'Amministrazione;
- m) per tentativo di frode;
- n) nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce. In tal caso la risoluzione opererà per il lotto di riferimento;
- o) quando l'Azienda committente dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- p) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- q) o altre procedure concorsuali;
- r) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- s) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- t) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- u) in applicazione della L.R. n. 15 del 20/11/2008 comma 2
- v) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- w) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura di gara;
- x) nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- y) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

10.2. Nei casi espressamente sopra indicati, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

10.3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia



ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

10.4. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

10.5. La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda committente comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento del deposito cauzionale, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

## 11 – Clausola di Revisione prezzi ex art. 29 D.L. n. 4/2022

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Specificamente, fino al 31 Dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nonché, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge del 28-03-2022 n. 25, si inserisce la revisione dei prezzi di cui alle clausole previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo lett a) (*“Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti*) e dal terzo periodo della medesima lett. a) (*“Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro*).

A partire dalla seconda annualità contrattuale, è possibile richiedere l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla scorta dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere riconosciuta se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 10% rispetto al prezzo aggiudicato. Quindi per aumenti/diminuzione fino al 10% la



revisione non è ammessa. La revisione del prezzo si calcolerà aumentando il corrispettivo pattuito di quella parte eccedente la misura del decimo. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La richiesta di adeguamento dei prezzi deve essere dettagliatamente motivata e debitamente documentata dall'appaltatore. A tal fine l'appaltatore deve esibire al RUP e al DEC la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'operatore economico deve indicare i prodotti / materiali /servizi per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, la incidenza quantitativa rispetto alla fornitura ancora da eseguire, la percentuale di incremento.

In tal caso il Rup, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce un'apposita istruttoria che può tener conto: - dei prezzi standard rilevati dall'ANAC; - degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT; oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto; - delle risultanze dell'istruttoria richiesta dal Responsabile del Procedimento all'appaltatore circa i prezzi dei prodotti applicati dai produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le previsioni normative operano sia a favore dell'impresa che della stazione appaltante, dato che la revisione del prezzo può essere chiesta sia per l'aumento che per la diminuzione dei costi.

In nessun caso l'appaltatore può opporre l'interruzione della fornitura nelle more della definizione della istruttoria di revisione dei prezzi.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del Decreto n. 4/2022.

La presente clausola obbligatoria ha effetto fino e non oltre la data del 31/12/2023 fatta salva ulteriore proroga disposta dal legislatore.

## **12 - Variazioni di titolarità**

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.



Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare la avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato e previa verifiche da parte del Settore Provveditorato circa la presenza dei requisiti di capacità previsti per il lotto di riferimento.

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto.

La indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica o dal UO utilizzatore, potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

### **13 - Integrazioni prodotti in corso di vigenza contrattuale senza necessità di ulteriori atti**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale, si rendesse necessario sostituire la composizione del lotto con un prodotto omologo/analogo –misura, denominazione, tipologia di utilizzo, aggiornamento – si potrà procedere all'inserimento all'interno del lotto, senza necessità di ulteriore atto, del nuovo codice purchè il prezzo praticato risulti essere il medesimo, o più basso, anche in proporzione (esempio nel costo per cl, ml) ed il laboratorio l'utilizzatore ne attesti la conformità tecnica.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale, la ditta intendesse proporre un aggiornamento tecnologico con nuovo prodotto e/o attrezzatura andato in discontinuità di vendita si potrà procedere alla sostituzione all'interno del lotto, senza necessità di ulteriore atto del nuovo codice purchè il costo unitario sia identico a quello del prodotto upgradato.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale, si rendesse necessario procedere all'acquisto di prodotto non compreso in capitolato e non omologo ad alcuna delle categorie poste in gara si potrà procedere all'espletamento di trattativa privata integrativa, invitando le ditte aggiudicatarie di lotti ritenuti simili al prodotto da acquisire.

Sarà possibile affiancare all'interno del Lotto aggiudicato anche prodotti analoghi o simili a quelli aggiudicati previo parere del sanitario di riferimento e anche senza necessità di adozione di specifico atto.

### **14 – Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis), l'operatore economico deve allegare all'offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, pena l'inammissibilità del ricorso al sub-affidamento.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro tempistiche compatibili con la situazione emergenziale in essere.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## **15 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito**

Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, l'Arnas Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i..

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

## **16 - Brevetti industriali e diritto d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.



3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura e il Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **17 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. L'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura indica il proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

### **18 - Tutela e sicurezza dei lavoratori**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. L'Amministrazione ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevedendo un costo da interferente pari a € 590,00 Iva incl.;

ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione valuterà, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di ulteriori rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della gara;

Qualora l'amministrazione ritenga sussistere ulteriori rischi da interferenza dovrà quantificare gli eventuali relativi costi di sicurezza e aggiornare il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali.



Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

## 19 - Tracciabilità dei flussi

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 20 - Trattamento dei dati e nomina a responsabile esterno dei dati

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.



3. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali) dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi è il dott. Morales Davide contattabile all'indirizzo e-mail: [d.morales@ao-garibaldi.ct.it](mailto:d.morales@ao-garibaldi.ct.it).

7. L'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva di nominare l'operatore economico responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

## **21 - Disciplina applicabile**

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal Contratto, dalle previsioni del Capitolato tecnico, del Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, degli atti di gara e dalle normative ivi richiamate.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Contratto e relativi allegati.

## **22 - Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Catania, anche nel caso di cessione del credito a diversa società di factoring.



### **23 - Spese contrattuali e di pubblicazione gara**

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del Contratto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

### **24 - Codice di comportamento e Patto di integrità**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- a) il “ Patto di integrità “ di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b) il “ Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.” di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto e legitimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.